

Niente soccorso istruttorio con documento invalido

Appalti

Escluso il raggruppamento di imprese che ha una garanzia non in regola

Roberta Raimondo

La presentazione, da parte di un concorrente a una procedura di gara, di un documento invalido unitamente alla domanda di partecipazione non è sanabile tramite il soccorso istruttorio e, conseguentemente, è legittimo il provvedimento con il quale la pubblica amministrazione appaltante ne disponga l'esclusione in base all'articolo 80, comma 5, lettera f-bis, del decreto legislativo 50/2016. Questo è quanto ha stabilito il Tar Milano con la sentenza 487/2022.

La fattispecie riguardava l'esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) risultato primo graduato in una procedura aperta gestita con il metodo dell'inversione procedimentale e quindi con l'apertura delle buste amministrative e la verifica dei requisiti di partecipazione posticipati rispetto all'esame delle offerte.

Prima della conclusione delle operazioni da parte della commissione di gara, uno dei concorrenti aveva rilevato che la garanzia provvisoria prodotta dal primo classifica-

La stazione appaltante, svolte le opportune verifiche sulla documentazione e valutate le giustificazioni prodotte dal Rti, procedeva con l'esclusione, ritenendo la documentazione prodotta non veritiera e non sanabile, come stabilito anche dal disciplinare di gara.

Il Tar ha approvato l'operato della stazione appaltante, ritenendo non condivisibile l'artificiosa interpretazione che voleva fornire il Rti degli insegnamenti dell'adunanza plenaria 16/2020 del Consiglio di Stato, secondo cui la disposizione della lettera f-bis sarebbe stata recessiva rispetto a quella della precedente lettera c-bis (il quale, dinanzi a documentazione rilevante ai fini dell'ammissione e dell'aggiudicazione, tanto più se fornita da terzi, e che si riveli non veritiera, stabilisce che la stazione appaltante non debba escludere il concorrente, ma debba sempre valutarne la condotta nell'ambito di un complessivo giudizio di concreta affidabilità).

Al contrario, nella fattispecie oggetto del giudizio ci si trovava di fronte a un documento oggettivamente e indiscutibilmente non valido, di cui peraltro la parte risultava pienamente consapevole, essendosene resa conto tempestivamente e avendo anche svolto denuncia nei confronti della banca. In questo caso non poteva quindi sussistere alcun margine di opinabilità e l'eventuale ammissione del concorrente avrebbe determinato una inammissibile disparità di trattamento non solo rispetto agli

cato non era valida, in quanto rilasciata da un soggetto non legittimato e redatta senza il rispetto dello schema tipo approvato con decreto 31 del ministero dello Sviluppo economico del 19 gennaio 2018 (la Banca non aveva alcuna agenzia in Italia e non aveva autorizzato alla sua emissione alcun soggetto).

altri operatori ma anche nei riguardi di coloro che avevano desistito dal partecipare per assenza delle relative condizioni (ad esempio, perché non erano riusciti a ottenere in tempo la garanzia provvisoria da produrre in gara a un costo accettabile).

© RIPRODUZIONE RISERVATA